



COMUNE DI GUARDEA

Provincia di Terni

Largo Mazzini 5 C.A.P. 05025 P.IVA 00180280554
Tel. 0744/903521 Fax 0744/903529
e-mail: info@comunediguardea.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 16 del Reg. Data 27-05-24

Oggetto: **TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC). PRESA D'ATTO PEF
2022 -2025, SECONDO PERIODO REGOLATORIO BIENNIO
2024 - 2025 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TA=
RIFFE 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18:30, convocato nei modi di legge, si è riunito, in presenza, il Consiglio Comunale di GUARDEA.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LATTANZI GIAMPIERO	P	BERNARDINI DANIELE	P
TURRENI STEFANIA	A	VARASI ANGELA	P
SECONDI SIMONE	P	PROVENZANI MAURO	P
INNOCENZI MODESTO	P	DE ANGELIS CESARE	P
ROSSI ELEONORA SOFIA	P	MONETINI SOFIA	P
ROMUALDI ALESSIO	A		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. LATTANZI GIAMPIERO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Sign. Ruco Fabianna.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

In prosiegua di seduta

IL SINDACO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dà la parola al SEGRETARIO COMUNALE, la quale precisa che, essendo il Comune interessato alle prossime elezioni amministrative, l'attività ordinaria del consiglio è cessata dal momento della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. L'art. 38 comma 5 del TUEL stabilisce che dopo questo momento i consigli devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Dà quindi lettura della parte della proposta relativa all'urgenza ed improrogabilità del presente atto, che spiega i motivi della adozione del presente atto relativo alla TARIC.

Il SINDACO evidenzia che alle ragioni tecniche ora illustrate, si aggiungono anche delle ragioni pratiche, in quanto il rinvio di due mesi da parte del Governo crea un problema pratico nella bollettazione che gli utenti andranno a ricevere, in quanto l'AURI ha deliberato il PEF nella sua interezza, e quindi la facoltà dei Comuni è limitata alla ripartizione differente tra tariffe domestiche e tariffe non domestiche rispetto al piano complessivo che è stato approvato. Quindi bisogna fare una presa d'atto del Piano complessivo approvato dall'AURI e poi bisogna confermare o meno il criterio di riparto fatto negli anni precedenti tra attività produttive e attività non produttive. La proposta che si fa è quella di contenere il PEF negli aumenti massimi deliberati dall'ARERA, organismo di vigilanza sulle tariffe, e di mantenere inalterata la ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in maniera tale che anche per quest'anno si confermi la situazione previgente; perché si potrebbe agire diversamente, ma è una scelta che gli sembrerebbe poco felice, a pochi giorni dalle elezioni, e soprattutto sconfesserebbe quanto fatto negli anni precedenti. Quindi si propone di prendere atto del piano e di approvare le tariffe così come erano. Precisa che per la tariffa differenziata, i prelievi previsti sono gli stessi, confermati come per gli anni precedenti, in base al nucleo familiare, da 1 a 6 componenti; idem i prelievi per le utenze non domestiche.

Dà poi la parola al consigliere e Vicesindaco SECONDI, il quale evidenzia che il Sindaco ha già detto pressochè tutto: la ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche rimane uguale; la percentuale è circa il 6,66 % di aumento. Per quanto riguarda gli svuotamenti dell'indifferenziata, sulla base del piano per le utenze non domestiche sono 38 svuotamenti annui, indipendentemente dal tipo di contenitori; mentre per le utenze domestiche ci sono 26 svuotamenti per le utenze con 1 componente del nucleo familiare, 30 con 2 componenti, 32 con 3 componenti, 36 con 4 componenti, 38 con 5 componenti, 40 con 6 componenti. Ricorda che non passa nulla per il bilancio comunale, quindi di fatto non serve neanche il parere del revisore dei conti, essendo solo una presa d'atto del PEF e una approvazione delle tariffe.

Non ci sono interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che questo Comune è interessato dalle elezioni amministrative, che si terranno nei prossimi 8 e 9 giugno 2024;

DATO ATTO che l'art. 38 comma 5 TUEL stabilisce che i consigli comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

EVIDENZIATO che, per costante dottrina e giurisprudenza:

- sono atti urgenti ed improrogabili gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico (così TAR Emilia Romagna, sentenza n. 314/2014; si veda anche parere Dipartimento Funzione Pubblica 19 Luglio 2018);

PRESO ATTO che è in corso di approvazione la legge di proroga dei termini per deliberare le Tariffe TARIC 2024, già fissato al 30/04/2024;

EVIDENZIATO che:

-durante il periodo precedente alla convocazione dei comizi elettorali non erano a disposizione di questa amministrazione i documenti necessari per poter provvedere a deliberare le tariffe TARIC 2024 la cui proposta è pervenuta dal gestore del servizio solo in data odierna;

PRECISATO che l'adozione della sopradetta deliberazione è ritenuta da questa amministrazione improrogabile ed urgente, in quanto il termine ultimo per l'adempimento oggetto del presente atto è fissato per legge al 30 giugno, termine che viene a coincidere esattamente con la data ultima di possibile svolgimento della seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative che è di norma destinata ad una serie di adempimenti formali, fra i quali mal si collocerebbe l'adozione di un atto quale il piano le tariffe TARI, anche in considerazione della nuova composizione del consiglio comunale, apparendo inopportuno demandare al nuovo consesso consiliare appena insediatosi l'adozione di un atto che presuppone un'attività amministrativa pregressa e da svolgersi in continuità;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga",

- il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;

- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";

- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", in particolare prevedendo all'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la sopra richiamata deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n.443, costituisce la prima parte dell'intervento previsto dall'Autorità di regolazione in materia di "metodo tariffario", riguardando esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.298, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea con le precedenti annualità;

Dato altresì atto che:

- In data 16.4.2024 l'Assemblea dei Sindaci approvava con deliberazione n. 4 pari data la validazione dei PEF TARIC per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 (Allegato 1) dando atto che gli stessi risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione ed in coerenza con la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, e che sono costituiti dalla seguente documentazione:

A) piano economico finanziario del secondo periodo regolatorio predisposto secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 (Allegato2);

B) relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023 (Allegato 3);

- Con PEC prot. 4154 del 18.04.2024 AURI (Allegato 1) trasmetteva la suddetta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.4.2024 avente ad oggetto la "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 biennio 2024-2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative MEF del 29.12.2020 per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

VISTO l'Allegato alla relazione - PEF 2024 MTR ARERA - Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento parimenti allegata;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da ASM Terni Spa e il CNS- Consorzio nazionale servizi Società cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014), in forza di contratto sottoscritto dal Comune di Guardea rep. 26/6/2014 rep. 15366, avente scadenza il 26.6.2029;

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 300 in data 5.5.2009 ai sensi della legge regionale n.11/2009 e ss.mm. e ii;

CONSIDERATO, inoltre, il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale "...il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARIC in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

DATO ATTO dei seguenti dati di riferimento contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione: - Totale "Costi Efficienti" MTR 2023 prima dell'applicazione del tetto: €. PEF 2024, come approvato con delibera AURI Sub Ambito 4 n° 4 del 11/04/2023, pari a Euro 421.267,53 (+6,66 rispetto al PEF 2023);

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo da parte del MIUR per il 2024, non ancora incassato dal Comune, verrà destinato al gestore a detrazione dell'importo complessivo dell'entrata tariffaria riportata nel PEF;
- in fase di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 il gestore potrà utilizzare, quale riferimento per il calcolo tariffario, l'importo del contributo MIUR del 2023, fatti salvi i relativi riallineamenti a congruaggio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;
- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è stato pari ad euro 1.009,60;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, ai sensi del quale "... il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

RILEVATO CHE:

- ☐ a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- ☐ La suddivisione dei costi fissi e variabili nel PEF 2024, comparata con il PEF relativo all'annualità 2023 è la seguente:

PEF anno 2024	Totale Euro	Ripartiz. %	ANNO 2023 Euro	Differenza	
				Euro	%
PARTE FISSA	118.374,73	28,10%	113.418,00	4.956,73	4,37%
PARTE VARIABILE	302.892,80	71,90%	281.531,00	21.361,80	7,59%
TOTALE	421.267,53	100%	394.949,00	26.318,53	6,66%

- ☐ Totale Costi fissi al netto di importi finanziati con altre fonti + stima riduzioni pari a Euro 156.374,73 da fatturare con la QF (+28,70% rispetto al 2023)
- ☐ Totale Costi variabili da fatturare con la QVb, pari a Euro 283.798,59 (+6,63% rispetto al 2023);
- ☐ Variazione costi da coprire con le tariffe TARIC (QF + QVb) pari a 459.263,42 (rispetto all' anno 2023 pari al +6,7%);
- ☐ Ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 81%; uso NON DOM = 19% ;
- ☐ coefficiente di conversione Kg/lt = 0,089949. Prezzo Euro/lt da fatturare con la QVb = 0,0158980 €/lt
- ☐ Stima rifiuti indifferenziati anno 2024 = Kg 171.375 pari a litri 1.905.246 (applicando il coefficiente di conversione kg/lt). Prezzo euro/lt da fatturare con la QVa = 0,017701 €/lt la QVa = 0,017701;
- ☐ Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a:
 - per le utenze NON DOM, n° 38 annui (invariati rispetto al 2023) utilizzando la dotazione dei contenitori a disposizione;
 - per le utenze DOM (invariati rispetto al 2023) variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt:

Anno 2024	
n° svuot. annui	Litri minimi annui

Ut DOM 1 comp.	26	1.040
Ut DOM 2 comp.	30	1.200
Ut DOM 3 comp.	32	1.280
Ut DOM 4 comp.	36	1.440
Ut DOM 5 comp.	38	1.520
Ut DOM 6 comp.	40	1.600

DATO ATTO dei seguenti criteri generali proposti dal gestore per il calcolo delle tariffe corrispettive, come da comunicazione prot. ASM del 27/05/2024 acquisito al protocollo al n. 3045 nella medesima data (Allegato 4):

Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si considera un contenitore fittizio pari a 40 lt.

☐ *Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30% (invece che del 5% prevista dal Regolamento TARIC).*

Con il presente Piano tariffario la spesa media annua (QF + QVb) rispetto all'anno 2023:

- *per le utenze DOM varia del 6,72%;*
- *per le utenze NON DOM, la QF (Euro/mq) varia del 6,63% mentre la QV (Euro/litro) varia del +6,73%.*

La ripartizione tariffaria segue i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2020 e smi;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTO il combinato disposto delle norme contenute nella Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, del comma 2 Art. 6 della Legge Regionale Umbria n 11/2013 e dell'ART. 7 dello Statuto dell'A.U.R.I. il soggetto deputato ad approvare il PEF è l'AURI Umbria quale Ente Territoriale Competente.

CONSIDERATO che, con il passaggio a Tariffa Corrispettiva, le Tariffe hanno natura patrimoniale, non transitano più nel Bilancio dell'Ente e sono gestite direttamente dal soggetto Gestore, al quale compete di formulare le proposte di tariffazione in base al PEF approvato dall'Assemblea AURI sopra citata.

PRESO ATTO che non è necessario il parere dell'Organo di revisione relativamente al PEF già approvato e alle relative Tariffe Corrispettive in quanto non hanno effetti sul Bilancio di Previsione dell'Ente (Cfr. TAR Puglia n 202 del 29/07/2014);

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto dell'Ente;

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito:
FAVOREVOLI: 9 (unanimità)

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse, qui da intendersi integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente atto:

1. Di ritenere il presente atto, da parte di questo consiglio, improrogabile ed urgente l'art. 38 comma 5 TUEL, per le motivazioni riportate in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamate, che rendono il presente atto essenziale ed indifferibile, imposto dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa;
2. Di dare atto che con deliberazione n° 4 del 16/04/2023 l'Assemblea dei Sindaci di AURI ha validato il PEF 2024 -2025 (Allegato 1) elaborato nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i e corredato dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, sono costituiti dalla seguente documentazione:
 - a) piano economico finanziario secondo periodo regolatorio, ricompreso nell'Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) relazione di accompagnamento, ricompresa nell'Allegato 3 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di prendere atto e approvare le tariffe TARIC 2024 di cui all'Allegato 4, elaborate dal gestore e calcolate in base al PEF in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2020 e smi;
4. Di dare atto, ai fini della comunicazione ad ARERA, coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, che il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è pari ad euro 1.009,60 e verrà utilizzato dal gestore quale riferimento per il calcolo tariffario 2024, fatti salvi i relativi riallineamenti a congruaggio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;
5. Di approvare, con votazione palese per alzata di mano, l'immediata esecutività del presente atto, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: 9 (unanimità)

Dopodichè la seduta viene sciolta

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in legge n. 213/2012 - Artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC). PRESA D'ATTO PEF 2022 -2025, SECONDO PERIODO REGOLATORIO BIENNIO 2024 - 2025 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere favorevole.

Guardea, lì 27/05/2024

IL RESPONSABILE
Antonella Pietrangeli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Guardea, lì 27/05/2024

IL RESPONSABILE
Antonella Pietrangeli

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to LATTANZI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ruco Fabianna

Prot. N. Approvata

Li 31-05-24

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.) art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

E` COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 31-05-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruco Fabianna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 31-05-24 al 15-06-24, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno ;
- [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4)
- [] decorsi 20 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- [] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art.134, comma 1), come da decisione n. del *****.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ruco Fabianna

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruco Fabianna